

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 736 del 02 maggio 2012

**Sistema formativo per l'apprendistato. Ratifica dell'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e dell'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011.**

*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

La deliberazione ratifica gli Accordi, firmati il 23/04/2012, che regolamentano la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica/diploma professionale e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30 della Legge n. 247 del 24/12/2007).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In data 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Apprendistato (D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011). Il comma 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo prevede che la regolamentazione regionale e settoriale dovrà adeguarsi entro 6 mesi al nuovo dettato normativo. Questo periodo transitorio è scaduto il 25/04/2012.

Il Testo Unico in materia di Apprendistato definisce l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Tale contratto è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il sistema formativo regionale persegue specifiche finalità sia per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma sia per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Il contratto di apprendistato rappresenta per i giovani la via principale per l'entrata nel mondo del lavoro e, anche alla luce della particolare situazione socio-economica, la Regione del Veneto ha voluto che gli Accordi necessari per dare attuazione agli artt. 3 e 4 del nuovo Testo Unico sull'apprendistato fossero il frutto di una profonda condivisione con tutte le Parti Sociali.

Il giorno 23/04/2012 l'Assessore Elena Donazzan e tutte le Parti Sociali hanno sottoscritto tali Accordi che entrano in vigore dal 26/04/2012 per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

L'entrata in vigore di tali Accordi è comunque subordinata al raggiungimento degli appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplina quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'Apprendistato), relativamente alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale.

Nello specifico, in relazione alla formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma, il sistema formativo regionale si pone la finalità di:

- garantire agli apprendisti il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale;

- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione.

Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.Lgs n. 226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali che possono essere proposti nel rispetto delle modalità definite dalla DGR. n. 119 del 31/01/2012 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione che siano previsti dalla contrattazione collettiva.

I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata, interna o esterna all'azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una componente di formazione aziendale svolta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dall'Accordo.

La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore, differenziate in una parte da svolgere all'interno dell'azienda ed una parte da svolgere all'esterno dell'azienda in base all'età degli apprendisti:

- 120 di formazione interna e 320 ore di formazione esterna per gli apprendisti under 18;
- 320 di formazione interna e 120 ore di formazione esterna per gli apprendisti over 18.

La Regione si è impegnata a finanziare sia la formazione esterna all'impresa che le azioni di supporto finalizzate ad accompagnare l'apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico-professionali e a selezionare, con procedura di evidenza pubblica, i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell'intero percorso formativo nel rispetto degli standard minimi formativi stabiliti dal D.Lgs. n. 226/2005, ai fini del rilascio di qualifica o diploma professionale.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso e la riduzione delle ore di formazione per gli apprendisti maggiorenni in possesso di precedenti esperienze lavorative o formative.

Per quanto riguarda l'Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, questo sancisce, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 4 del Testo Unico in materia di Apprendistato, che l'offerta formativa pubblica riguardi la formazione di base e trasversale.

Nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il sistema formativo regionale si pone la finalità di:

- garantire agli apprendisti in formazione e alle aziende, adeguati standard qualitativi delle proposte formative;
- permettere la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso un sistema modulare flessibile;
- consentire al soggetto di acquisire competenze trasferibili in contesti lavorativi continuamente in evoluzione.

La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed è realizzata con il contributo pubblico nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con procedura di evidenza pubblica.

Tale Accordo prevede l'erogazione della formazione di base e trasversale esterna all'azienda attraverso un sistema articolato in moduli di 40 ore che possono essere combinati in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista fino al raggiungimento del monte ore complessivo di 120 ore annue. I contenuti proposti fanno riferimento ad alcune delle competenze chiave per l'apprendimento permanente descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e possono portare anche al conseguimento delle attestazioni di certificazione delle medesime competenze quali, ad esempio, European Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL).

Considerate le novità che si introducono, è da ritenersi strategica la previsione di:

- azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;
- azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di Apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.

A tal fine è istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la Formazione, l'Istruzione ed il Lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia, al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

Si propone ora la ratifica, da parte della Giunta Regionale, degli Accordi sottoscritti il giorno 23/04/2012 tra l'Assessore Elena Donazzan e tutte le Parti Sociali per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTI la Legge 196/97, il D.Lgs. 276/03, la Legge 296/06, la Legge 133/08 e il D.Lgs. 167/11;
- VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, Repertorio atti n. 58 del 15/03/2012;
- RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn. 3434 del 30/10/2007, 1570 del 08/06/2011, 119 del 31/01/2012;

delibera

1. di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di ratificare l'Accordo che regola a livello regionale la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di ratificare l'Accordo che regola a livello regionale la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A Dgr n.**

**del**

pag. 1/5



REGIONE DEL VENETO

**ACCORDO**

**TRA**

Regione del Veneto

e Parti Sociali

**PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI  
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA  
PROFESSIONALE**

VISTO il D.Lgs 14/09/2011 n. 167 - Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. n. 247 del 24/12/2007 -

VISTO l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al D. Lgs n. 225 del 17/10/2005 e il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 Finalità**

Il presente Accordo disciplina quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'apprendistato), di seguito denominato Testo Unico, relativamente alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale.

La disciplina di cui al comma precedente del presente articolo viene definita in osservanza di quanto stabilito dall'Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale" del 15 marzo 2012.

Il sistema formativo regionale persegue le seguenti finalità:

- garantire agli apprendisti il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale;
- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione.

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including 'AB-10', 'AB-10', and several illegible signatures in the margins and bottom.]*



### Art.2 Offerta formativa pubblica

Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.lgs 226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali che possono essere proposti nel rispetto delle modalità definite dalla DGR, n. 119/2012 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione che siano previsti dalla contrattazione collettiva.

I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata, interna o esterna all'azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una componente di formazione aziendale svolta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dal presente Accordo.

La Giunta Regionale definisce, in base al presente Accordo, le procedure per la realizzazione della formazione e delle azioni di supporto, tenuto conto della specificità della piccola impresa veneta e con procedura di evidenza pubblica seleziona i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell'intero percorso formativo nel rispetto degli standard minimi formativi stabiliti dal D.lgs. 226/2005 al fine del rilascio di qualifica o diploma professionale. A tal fine erogano servizi di supporto finalizzati ad accompagnare l'apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico professionali.

### Art. 3 Articolazione della formazione

La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore:

1. articolate in 320 ore di formazione esterna e 120 ore di formazione interna all'azienda, nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età inferiore a 18 anni;
2. articolate in un massimo di 320 ore di formazione interna e almeno 120 ore di formazione esterna all'azienda, nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età superiore a 18 anni.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso nel caso di apprendisti che risultano in possesso di caratteristiche descritte in uno dei seguenti punti:

- licenza di scuola secondaria di primo grado e che hanno superato positivamente almeno un anno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado o percorsi di formazione professionale;
- competenze previste dalla figura di riferimento;
- esperienza lavorativa.

Il riconoscimento di crediti formativi in ingresso viene realizzato dai soggetti formativi accreditati di cui all'articolo 2 e può tradursi, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, nella riduzione oraria annuale della formazione strutturata fermo restando il limite di 120 ore di formazione esterna all'azienda.

Per gli apprendisti che vengono assunti con età inferiore a 18 anni è prevista l'articolazione di cui al punto 1 fino al raggiungimento della maggior età fermo restando il completamento dell'annualità già avviata.

Nel caso di eventuali assenze, contrattualmente previste, da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti formativi di cui all'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero funzionali al raggiungimento del monte ore previsto.

### Art. 4 Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento

I percorsi formativi risultano documentabili e verificabili mediante l'utilizzo, nella componente di formazione strutturata, di un registro attestante lo svolgimento della formazione ed i contenuti impartiti

*[Handwritten signatures and initials]*



all'apprendista e, nella componente di formazione aziendale, attraverso la partecipazione dell'apprendista alle prove di verifica intermedie previste dal Piano formativo individuale di cui all'articolo 5.

I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che raggiungono gli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individuale. Il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'apprendista viene attestato dall'Organismo di formazione sentito il tutore aziendale.

Agli apprendisti che interrompono il rapporto di lavoro prima del conseguimento della qualifica è rilasciato il "Certificato di competenza" attestante le competenze acquisite spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro rapporto di lavoro o al percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita vanno registrati nel libretto formativo del cittadino.

#### Art. 5 Piano Formativo Individuale

Il Piano formativo individuale, sottoscritto dall'impresa, dall'apprendista e dai soggetti formativi di cui all'art. 2, definisce:

- la qualifica o il diploma professionale da conseguire;
- la durata e l'articolazione della formazione secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva e dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui al D. Lgs n. 226/2005 o il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011, tenuto conto dei crediti formativi in ingresso e del titolo da conseguire;
- la programmazione didattica del percorso formativo dell'apprendista;
- gli esiti di apprendimento intermedi, nonché i tempi e le relative modalità di realizzazione delle prove di verifica.

#### Art. 6 Azioni trasversali

Considerate le novità che si intendono introdurre, è da ritenersi strategica la previsione di:

- azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;
- azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.

A tal fine sarà istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la formazione, istruzione ed il lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

#### Art. 7 Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del Testo Unico ed è soggetto a verifica entro 18 mesi dalla stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 23 Aprile 2012

*[Handwritten signatures and initials of various representatives]*



Istituzione/Associazione	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro	ELENA D'AVARETO	<i>[Signature]</i>
CIGL Veneto	EMILIO VIARDA	<i>[Signature]</i>
CISL Veneto	FORTUNI GIULIO PEDRONI CARLO	<i>[Signature]</i>
UIL Veneto	GERARDO COVARO BRUNO DALCHI	<i>[Signature]</i>
Cisal Veneto	PASANO GIANNI	<i>[Signature]</i>
UGL Delegazione Veneto	PASSINO GNEA	<i>[Signature]</i>
CONFSAL	CALOSERO CARITA'	<i>[Signature]</i>
Confindustria Veneto	PEDRONI GIAMPAOLO BECCATI LEONARDO	<i>[Signature]</i>
ConfAPI VENETO	FIER DRANNO ROCCATO	<i>[Signature]</i>
Confartigianato VENETO	OSCAR RIGONI	<i>[Signature]</i>
CNA VENETO	CONTE ALESSANDRO FIDROT LUIGI	<i>[Signature]</i>
Federartigiani CASA VENETO	D'ALIBERTI VABERTO	<i>[Signature]</i>
Conf. Italiana Agricoltori CIA	TOMIOLLO DANIELE	<i>[Signature]</i>
Confagricoltura del Veneto	ADALFO ANDRIGHETTI	<i>[Signature]</i>
Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto	BERTIN ALBERTO	<i>[Signature]</i>
Confcommercio Veneto	GATTOLIN EUGENIO	<i>[Signature]</i>
Confesercenti	PALAZZA MARCO	<i>[Signature]</i>
Confcooperative	FRANCESCO BRUNELLO	<i>[Signature]</i>
Lega Cooperative	NICOLA CONNELLO	<i>[Signature]</i>
FederCLAAI Veneto	LUCA FRASCHARI	<i>[Signature]</i>
Consip - Consprofessioni	MARCONI GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>



Dichiarazione Cgil in merito alla sottoscrizione degli accordi in materia di:  
formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma  
professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato  
professionalizzante o di mestiere.

La Cgil del Veneto nel sottoscrivere gli accordi proposti dall'Assessore regionale al lavoro  
alle parti sociali, nella giornata di lunedì 23 aprile, con le modifiche apportate, ritiene  
necessario precisare quanto segue:

1. i tempi di discussione troppo stretti non hanno favorito l'approfondimento di questo strumento contrattuale, fondamentale per l'accesso ad un lavoro qualificato dei giovani;
2. le durate previste per la formazione nelle due modalità di apprendistato, sono complessivamente insufficienti per dare più valore aggiunto al contratto di apprendistato, anche se non sottovalutiamo alcune modifiche introdotte specie nell'apprendistato per la qualifica;
3. in merito al contratto di apprendistato per la qualifica, ribadiamo la nostra contrarietà al suo utilizzo per i ragazzi con meno di 16 anni con l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
4. riteniamo sarebbe stata utile una diversa declinazione delle durate della formazione di base e trasversale, nel contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto il valore del titolo di studio è certamente importante ma non esaurisce in sé, la necessità di fare formazione, potenziando alcune tematiche utili al giovane apprendista. In questo senso il vincolo delle risorse finanziarie stanziato dalla Regione, con l'obiettivo di fare la formazione di base e trasversale a tutti gli apprendisti diversamente dal passato, non viene da noi sottovalutato, ma dovrà essere sottoposto a verifica per eventuali incrementi successivi della formazione.





ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/5



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO

TRA

Regione del Veneto

e Partì Sociali

PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI  
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE

VISTO il D.Lgs 14/09/2011 n. 167 - Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. n. 247 del 24/12/2007 -

VISTO l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al D. Lgs n. 226 del 17/10/2005 e il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

Il presente Accordo riguarda l'offerta formativa pubblica regionale relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'art. 4, comma 3 del Decreto Legislativo 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato, di seguito denominato Testo Unico) che riveste un'importanza significativa nel contesto veneto. Il sistema formativo regionale persegue le seguenti finalità:

- garantire agli apprendisti in formazione ed alle aziende adeguati standard qualitativi delle proposte formative;
- permettere la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso un sistema modulare flessibile;
- consentire al soggetto di acquisire competenze trasferibili in contesti lavorativi continuamente in evoluzione.

Art.2 Offerta formativa pubblica

L'offerta formativa pubblica riguarda la formazione di base e trasversale.

La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed è realizzata con il contributo pubblico nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

La Giunta Regionale definisce, in base al presente Accordo, le procedure per l'erogazione della formazione e con procedura di evidenza pubblica seleziona i soggetti cui affidare l'erogazione delle attività formative. L'esito della procedura di evidenza pubblica costituisce l'offerta formativa di base e trasversale per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere.

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.]*



### Art. 3 Caratteristiche della formazione di base e trasversale

L'offerta formativa pubblica prevede la realizzazione di percorsi formativi esterni all'azienda articolati nei moduli di 40 ore. Il contenuto dei moduli formativi fa riferimento ad alcune delle competenze chiave<sup>1</sup> per l'apprendimento permanente<sup>2</sup> così come riportato nella successiva tabella:

MODULO	DURATA	CONTENUTI FORMATIVI
Modulo 1	40 ore	Competenze sociali e civiche, all'interno delle quali possono trovare spazio i seguenti temi: comunicazione, ambiente, contrattualistica e sicurezza, previdenza etc
Modulo 2	40 ore	- Comunicazione nelle lingue straniere (inglese, tedesco, francese e italiano per i lavoratori di madrelingua straniera) in diversi contesti professionali e non; - Competenza digitale - con particolare attenzione alle tecnologie della società dell'informazione quale strumento per coadiuvare la creatività e l'innovazione;
Modulo 3	40 ore	- Imparare ad imparare; - Spirito di iniziativa e imprenditorialità, all'interno delle quali possono trovare spazio i seguenti temi: Responsabilità Sociale d'impresa RSI - per trasferire la consapevolezza della posizione etica delle imprese, LEAN - per abituare al "pensiero snello", etc.

Tali competenze saranno declinate in risultati di apprendimento, secondo livelli progressivi in relazione al titolo di studio e le competenze possedute dall'apprendista. I moduli formativi possono essere combinati in funzione della durata, di cui all'art. 4 e delle esigenze dell'impresa e dell'apprendista. Il modulo 1 è obbligatorio per tutti gli apprendisti ad eccezione degli apprendisti in possesso di laurea.

I moduli 2 e 3 possono essere indirizzati verso un'unica competenza di natura informatica o linguistica qualora il percorso formativo sia finalizzato al conseguimento delle attestazioni di certificazione delle medesime competenze quali, ad esempio, European Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL).

Nel caso di imprese che hanno sedi in più Regioni e che si avvalgono della possibilità offerta dal comma 10 dell'articolo 7 del Testo unico ovvero di accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale, i percorsi formativi di cui all'articolo 2 del presente accordo rivolti ad apprendisti possono essere svolti all'interno dell'azienda. Tali percorsi formativi sono svolti sotto la responsabilità dell'azienda, rispettano le previsioni contenute nel presente articolo e negli articoli successivi e non comportano oneri a carico della Regione.

### Art. 4 Articolazione della formazione di base e trasversale

La durata della formazione di base e trasversale è declinata con un monte ore differenziato in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista. Si prevedono 120 ore di formazione di base e trasversale per gli apprendisti non in possesso di un titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza media; 80 ore per gli apprendisti in possesso di una qualifica professionale o di un diploma; 40 ore per gli apprendisti in possesso di una laurea o di una laurea magistrale.

<sup>1</sup> Il quadro di riferimento dell'area competenze chiave: 1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue straniere 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 4. Competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 8. Consapevolezza e espressione culturale.

<sup>2</sup> Così come descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 dicembre 2006/L194.



Nel caso di eventuali assenze, contrattualmente previste, da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti formativi di cui all'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero funzionali al raggiungimento del monte ore previsto.

La riduzione del percorso formativo è prevista anche per gli apprendisti che hanno già completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso, pertanto, coincide con la durata dei moduli già completati.

Le prime due annualità di un apprendista prevedono un percorso di almeno 40 ore a livello annuale, fatti salvi i seguenti due casi:

1. il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato durante i precedenti rapporti;
2. il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato nella prima annualità.

Per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere che abbiano durata maggiore di 3 anni, la distribuzione delle ore di formazione resta comunque quella sopra indicata.

Per gli apprendisti che svolgono la propria attività in cicli stagionali saranno previste modalità diverse di realizzazione della componente formativa del contratto di apprendistato.

#### Art. 5 Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento

Con l'ausilio del sistema informativo regionale, gli organismi formativi di cui all'articolo 2 dovranno:

- orientare in modo chiaro ed evidente in merito alla formazione di base e trasversale da inserire nel Piano Formativo Individuale;
- attestare i risultati di apprendimento acquisiti dall'apprendista;
- facilitare il riconoscimento di crediti formativi;
- agevolare la registrazione delle competenze acquisite dall'apprendista sul Libretto formativo del Cittadino.

Non sono previste le azioni di supporto. La Regione favorisce la possibilità di cofinanziare eventuali sperimentazioni con gli Enti bilaterali, Fondi interprofessionali etc.

#### Art. 6 Azioni trasversali

Considerate le novità che si intendono introdurre, è da ritenersi strategica la previsione di:

- azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;
- azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.

A tal fine sarà istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la formazione, istruzione ed il lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

#### Art. 7 Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del Testo Unico ed è soggetto a verifica entro 18 mesi dalla stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 23 Aprile 2012

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Istituzione/Associazione	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro	ELENA DENAZZAN	<i>[Signature]</i>
CIGL Veneto	FRILIO VIAFORA	<i>[Signature]</i>
CISI Veneto	FORTUNI GIULIO PIGGORARO CARLO	<i>[Signature]</i>
UIL Veneto	GERARDO COLANARRO BRUNERO JACQUE	<i>[Signature]</i>
Cisal Veneto	PAGANO GIANNI	<i>[Signature]</i>
UGL Delegazione Veneto	PASSINO ENEA	<i>[Signature]</i>
CONFSAL	CALOGERO CARITA'	<i>[Signature]</i>
Confindustria Veneto	PEDRON GIUSEPPE BECCATI LEONARDO	<i>[Signature]</i>
ConfAPI VENETO	PIER ORLANDO BOCCARO	<i>[Signature]</i>
Confartigianato VENETO	OSCAR BIGNARDI	<i>[Signature]</i>
CNA VENETO	CONTI ALESSANDRO FIORAT LUIGI	<i>[Signature]</i>
Federartigiani CASA VENETO	D'ALIBERTI UMBERTO	<i>[Signature]</i>
Conf. Italiana Agricoltori CIA	TONIOLLO DAMICOLO	<i>[Signature]</i>
Confagricoltura del Veneto	ADOLFO ANDRIGHETTI	<i>[Signature]</i>
Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto	BERTIN ALBERTO	<i>[Signature]</i>
Confcommercio Veneto	GATTOLETTI EUGENIO	<i>[Signature]</i>
Confesercenti	PALAZZO MARCO	<i>[Signature]</i>
Confcooperative	FRANCESCO BRUNELLO	<i>[Signature]</i>
Lega Cooperative	MIGLIORINI GIANLUIGI	<i>[Signature]</i>
FederCLAAI Veneto	LUCA FRASCONI	<i>[Signature]</i>
Consip - Contiprofessionisti	MARGHERITA CATTELLA	<i>[Signature]</i>



Dichiarazione Cgil in merito alla sottoscrizione degli accordi in materia di:  
formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma  
professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato  
professionalizzante o di mestiere.

La Cgil del Veneto nel sottoscrivere gli accordi proposti dall'Assessore regionale al lavoro  
alle parti sociali, nella giornata di lunedì 23 aprile, con le modifiche apportate, ritiene  
necessario precisare quanto segue:

1. i tempi di discussione troppo stretti non hanno favorito l'approfondimento di questo strumento contrattuale, fondamentale per l'accesso ad un lavoro qualificato dei giovani;
2. le durate previste per la formazione nelle due modalità di apprendistato, sono complessivamente insufficienti per dare più valore aggiunto al contratto di apprendistato, anche se non sottovalutiamo alcune modifiche introdotte specie nell'apprendistato per la qualifica;
3. in merito al contratto di apprendistato per la qualifica, ribadiamo la nostra contrarietà al suo utilizzo per i ragazzi con meno di 16 anni con l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
4. riteniamo sarebbe stata utile una diversa declinazione delle durate della formazione di base e trasversale, nel contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto il valore del titolo di studio è certamente importante ma non esaurisce in sé, la necessità di fare formazione, potenziando alcune tematiche utili al giovane apprendista. In questo senso il vincolo delle risorse finanziarie stanziata dalla Regione, con l'obiettivo di fare la formazione di base e trasversale a tutti gli apprendisti diversamente dal passato, non viene da noi sottovalutato, ma dovrà essere sottoposto a verifica per eventuali incrementi successivi della formazione.